

Consiglio di Stato 10/05/1995 n. 1263

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Nelle gare di appalto di lavori pubblici l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, ha facoltà di affidare a trattativa privata lotti successivi alla stessa impresa aggiudicataria, solo se tale facoltà sia stata espressamente prevista nel bando di gara per l'appalto del primo lotto. In materia di congruità dei prezzi di una gara di appalto di lavori pubblici va applicato l'art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che ha sostituito l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.